



CITTÀ DI DESIO

Settore Polizia Locale
Settore Polizia Locale

ORDINANZA N. 72 DEL 15/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 - PROROGA TERMINE AL 3 MAGGIO 2020

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in G.U. n. 59 dell' 08.03.2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*";

visto il DPCM dell'11 marzo 2020 relativo all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19;

visto il DPCM del 22 marzo 2020 relativo a misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

visto il DPCM del 10 aprile 2020 relativo a misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

tenuto conto della necessità di garantire il rispetto del DPCM citato, in base al quale tutti gli spostamenti individuali devono essere limitati a motivi indifferibili ed urgenti;

rilevato che in conseguenza di quanto sopra richiamato, la maggior parte della popolazione è costretta a permanere presso il proprio domicilio non allontanandosene quotidianamente con i propri veicoli, vedendosi costretta a mantenerli in sosta anche in aree in cui questa è di norma soggetta a pagamento (c.d. strisce blu);

preso atto altresì che il citato DPCM 10 aprile 2020 consente l'apertura di farmacie e supermercati, oltre ad altri esercizi per l'approvvigionamento di beni di prima necessità, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra ed evitando in ogni caso gli assembramenti;

considerato che al fine di garantire il rispetto di tali indicazioni il tempo medio di permanenza negli esercizi commerciali può superare il tempo stabilito dalle aree di sosta regolamentate a disco orario e si ritiene pertanto opportuno eliminare la limitazione temporale di sosta;

richiamato il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 n. 226.

visto il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107.

visti gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;

vista la propria ordinanza n. 65 del 13/03/2020 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 in relazione all'emergenza COVID-19";

ritenuto opportuno, dato il protrarsi dell'emergenza, prorogare la validità della propria ordinanza n. 65 del 13/03/2020;

ORDINA

la proroga dal 16 aprile 2020 al 3 maggio 2020 incluso delle seguenti disposizioni:

- L'esenzione del pagamento per la sosta negli stalli destinati alla sosta a pagamento (c.d. strisce blu) su tutto il territorio comunale;
- La regolamentazione dei posti auto a disco orario (inclusi gli stalli destinati al carico scarico merci) è revocata su tutto il territorio comunale; per tali stalli è pertanto consentita la sosta senza limitazione temporale;

La presente Ordinanza annulla/revoca ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale. Stante la situazione emergenziale in atto e la natura non coercitiva del presente provvedimento, lo stesso non sarà reso noto mediante aggiornamento della segnaletica verticale. Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CDS sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
CORTI ROBERTO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)